



Comune di Isnello

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

SERVIZIO AA.GG. E LEGALI

DETERMINAZIONE n. 297 del 22-05-2020
DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE n. 111 del 15-05-2020
DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Procedura di mobilità volontaria esterna a copertura del posto di ctg C e profilo professionale di Agente di P.M., per il ruolo di coordinatore, di cui all'avviso pubblico pubblicato all'albo on-line e sulla G.U.R.S. sezione concorsi n. 4 del 27.03.2020. Presa d'atto della sospensione dei termini procedurali per emergenza COVID-19 fino al 15.05.2020. Nuova scadenza del termine di presentazione delle istanze: 15.06.2020

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, con particolare riferimento all’art.30 che disciplina l’istituto della mobilità volontaria esterna;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- l'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. e l'articolo 21-quater della medesima Legge 241/90 in ordine alla facoltà di adottare provvedimenti "cautelari" concessa alla pubblica amministrazione adeguati alla situazione di emergenza da Covid-19 in atto;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. "Cura Italia) recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che contiene disposizioni rilevanti concernenti una generalizzata "sospensione" dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, in particolare al comma 1, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (per 52 giorni);
- sulla G.U. 08/04/2020, n. 94, è stato pubblicato il D.L. 08/04/2020, n. 23 - c.d. decreto "liquidità" - che reca nuovi interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica;
- l'art. 37 del D.L. 23/2020 che ha previsto la proroga - dal 15/04/2020 al 15/05/2020 - del termine previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. 18/2020, tenuto conto, peraltro, che nei lavori di conversione in legge del D.L. 18/2020 è stata prevista una completa revisione dell'articolo 103.

Considerato e dato atto che:

- in particolare, a norma del comma 1 *dell'art. 103 del D.L. 18/2020*, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio**, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 maggio 2020**. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i **termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione** nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Dato atto altresì che non è stata invece modificata la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 103 del D.L. 18/2020, la quale pertanto tutt'ora dispone quanto segue: *Comma 2: "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

Evidenziato che la disposta sospensione *"dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data"* per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l'esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di mobilità disciplinate dal decreto legislativo 165/2001.

Precisato che tali procedure rappresentano la *sedes materiae* tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che si conclude con l'adozione di un provvedimento di individuazione del candidato e nella successiva stipulazione di un contratto individuale di lavoro /cessione di contratto tra Enti ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 165/2001.

Considerato, pertanto, che la previsione dell'articolo 103 del Decreto Legge 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della *lex specialis* quali il bando di mobilità (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di valutazione e selezione relativamente alle loro attività.

Precisato che i termini inerenti le procedure amministrative già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020 e altresì che, una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Evidenziato come i procedimenti possano essere validamente conclusi in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione ed altresì che, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest'ultimo possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

Considerato che di quanto sopra esposto è data conferma dall' ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 103, che così recita: *“Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*;

Dato atto che si ritiene opportuno rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell'amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti (ovvero l'assunzione mediante cessione di contratto a far data dal 01.07.2020, come prevista dal Piano assunzionale annuale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 07.02.2020), nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, adottate in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come individuate dall'articolo 87 del decreto – legge n. 18/2020.

Richiamata la propria determinazione n. 79 del 23/03/2020 (Reg. Gen. n. 206 del 25.03.2020), recante: “Avvio della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 165/2001 - TUIPI, riservata a personale assunto a tempo indeterminato del Comparto Funzioni Locali per il reclutamento di n. 1 unità di ctg C - istruttore di vigilanza (Agente di P.M.) per il ruolo di coordinatore dell'Ufficio di Polizia Municipale. Approvazione atti”;

Dato atto che con la precitata determinazione si prevedeva di:

- 1) - *PROCEDERE*, per i motivi specificati in premessa, alla approvazione degli atti sotto elencati, finalizzati alla individuazione, mediante procedura di mobilità volontaria esterna/cessione di contratto di lavoro, di:

N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CTG “C”) – AGENTE DI P.M., per il ruolo di coordinatore dell'ufficio di polizia municipale

1. *n. 1 avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per il personale assunto a tempo indeterminato del comparto Regioni-Enti Locali, per la copertura del posto succitato, che con il presente atto si approva da pubblicare all'Albo pretorio ed alla voce “concorsi” sul sito web istituzionale dell'ente, per la durata di giorni 30, ed allegato al provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale all. sub A);*
 2. *schema di domanda per l'avviso di cui al punto 1., allegato al provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, all. sub B);*
 3. *estratto di avviso pubblico inviato a mezzo PEC, con nota in atti al prot. n. 1926 del 20.03.2020 all'indirizzo: gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it, al fine della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 4 - “concorsi” prevista in data 27.03.2020 all. sub C) e che, per maggiore pubblicità-notizia, viene trasmesso a mezzo e-mail per la pubblicazione sul portale info@concorsi.it;*
- 2) – *RISERVARSI DI IMPEGNARE/IMPUTARE la spesa occorrente per l'eventuale assunzione mediante mobilità/cessione di contratto di lavoro, in oggetto, a seguito della chiusura della procedura di mobilità volontaria esterna con conseguente individuazione del soggetto prescelto (ed eventuale approvazione di graduatoria finale di merito) per il profilo vacante, con successivo separato atto;*
- 3) - *DARE ATTO che la procedura di cui all'art. 34-bis del D. Lgs.165/001 (mobilità obbligatoria) si è conclusa con esito negativo per il posto di istruttore di vigilanza;*

Considerato che, per tutto quanto sopra esposto, il termine del 27.04.2020, data di scadenza per la presentazione delle istanze, fatte salve le istanze presentate entro detta data, risulta sospeso fino al 15.05.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.L. 18/2020 e dell'art.37 del DL 23/2020, e che i termini sospesi cominciano a decorrere dal 16.05.2020 fino al 15.06.2020;

DETERMINA

Di prendere atto che la procedura di mobilità volontaria esterna a copertura di n. 1 posto di categoria giuridica “C” e profilo di Agente di Polizia Municipale, per il ruolo di coordinatore, avviata a far data dal 27.03.2020, risulta sospesa, a norma dell'art. 103 del D.L. 18/2020 e dell'art.37 del DL 23/2020, per il periodo dal 27.03.2020 al 15.05.2020;

Di prendere atto altresì che con riferimento al termine di presentazione delle istanze di mobilità volontaria esterna riferite al posto di ctg. “C” di Agente di PM, per il ruolo di coordinatore, di cui al

bando di mobilità, approvato con propria determinazione n. 79 del 23/03/2020 (Reg. Gen. n. 206 del 25.03.2020) e pubblicato per estratto sulla GURS concorsi n. 4 del 27.03.2020, tale termine fissato alla data del 27.04.2020, è pure risultato sospeso, a norma dell'art. 103 del D.L. 18/2020 e dell'art.37 del DL 23/2020, per il periodo dal 27.04.2020 al 15.05.2020;

Di prendere atto altresì che, una volta concluso il predetto periodo di sospensione, il termine si intende nuovamente decorrente dal 16.05.2020 fino al 15.06.2020, nuova data di scadenza entro cui utilmente presentare domanda di mobilità, fatte salve tutte le domande di mobilità dal 27.03.2020 ad oggi presentate, come meglio descritto nella premessa del presente provvedimento;

Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente alla voce “*concorsi*” e all'albo on-line per giorni 15 consecutivi in ossequio agli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Cecilia Dott.ssa Biasibetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal **22-05-2020** al **06-06-2020** nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. (Albo on line).

Dalla residenza municipale, lì 08-06-2020

IL MESSO COMUNALE

F.TO ANGELA DI MARTINO

IL VICE SEGRETARIO

F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti